



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 189/18

Lussemburgo, 6 dicembre 2018

Sentenza nella causa C-305/17
FENS spol. s.r.o. / Slovenska republika - Úrad pre reguláciu siet'ových
odvetvi

Gli Stati membri non possono imporre una tassa gravante sull'esportazione di energia elettrica prodotta sul proprio territorio

Una tassa di tal genere non risulta giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità dell'approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale

Al fine di garantire l'affidabilità e la stabilità delle rete elettrica in Slovacchia a seguito della chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské Bohunice, veniva istituito, segnatamente nel 2008, un prelievo specifico, dovuto per l'utilizzazione della rete stessa, gravante sulle esportazioni di energia elettrica prodotta sul territorio slovacco, ivi comprese quelle verso gli Stati membri.

Alla Korlea Invest, società fornitrice di energia elettrica di diritto slovacco (cui è legalmente succeduta la società FENS, parimenti stabilita in Slovacchia) veniva conseguentemente imposto, a tal titolo, un prelievo pari a circa 6,8 milioni di Euro. La Korlea contestava quindi la legittimità di tale onere, peraltro attualmente non più applicato, dinanzi ai giudici slovacchi, sostenendo che esso costituirebbe una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, la cui imposizione è vietata dal principio della libera circolazione delle merci.

L'Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II, Slovacchia), dinanzi al quale la controversia è attualmente pendente, chiede alla Corte di giustizia se il prelievo in questione sia contrario a tale principio del diritto dell'Unione.

Con la sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva, anzitutto, che l'energia elettrica costituisce una merce ai sensi del diritto dell'Unione e che una tassa applicata non su una merce in sé, bensì sull'utilizzazione della rete necessaria al suo trasporto, dev'essere considerata come se colpisse la merce stessa. Conseguentemente, il prelievo contestato ricade nelle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci.

La Corte rileva inoltre che il prelievo in questione, colpendo unicamente l'energia elettrica prodotta in Slovacchia ed esportata, viene operato per il fatto che l'energia elettrica attraversa la frontiera. A tal riguardo, la Corte respinge l'argomento dedotto dalla Slovacchia secondo cui, a fronte di un identico prelievo applicato all'elettricità consumata in Slovacchia, l'elettricità prodotta sul territorio nazionale e successivamente esportata verrebbe trattata, in realtà, al pari dell'elettricità prodotta in Slovacchia e consumata all'interno del paese. I due oneri, infatti, di cui l'uno è a carico dell'esportatore e l'altro del cliente finale, non colpiscono l'energia elettrica nello stesso stadio commerciale, laddove l'onere contestato nella specie grava effettivamente sulla merce per effetto dell'attraversamento di una frontiera.

Ciò detto, la Corte afferma, in conclusione, che **tale onere costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e ciò con riguardo all'energia elettrica esportata tanto verso uno Stato membro quanto al di fuori dell'UE**. A tal proposito, per quanto attiene alle esportazioni verso altri Stati membri, la Corte sottolinea che il principio della libera circolazione delle merci osta all'imposizione di un onere di tal genere. Quanto alle esportazioni verso paesi non-UE, la Corte ricorda che gli Stati membri si sono impegnati a condurre una politica commerciale comune il cui funzionamento risulterebbe gravemente compromesso se essi fossero

autorizzati ad imporre unilateralmente, su tali esportazioni, tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Infine, la Corte rammenta che **il divieto per gli Stati membri d'imporre dazi doganali costituisce una norma fondamentale del diritto dell'Unione in ordine alla quale il Trattato FUE non prevede alcuna possibilità di deroga né di giustificazione**, a prescindere che si tratti di rapporti tra Stati membri o di rapporti con paesi non-UE.

Ciò premesso, la Corte afferma, in conclusione, che **il prelievo contestato nella specie non è compatibile con il principio della libera circolazione delle merci**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575